

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARINARO

Seduta del 24/04/2025

FATTO

La parte ricorrente espone quanto segue:

in data 19.11.2021 stipulava un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio con l'odierna resistente, per un montante lordo di € 12.840,00, da restituire mediante n. 60 rate mensili di € 321450,00 ciascuna;

nel mese di agosto 2022, in corrispondenza della rata n. 8 su 60, estingueva anticipatamente il finanziamento;

esperiva invano reclamo in data 17.9.2024 richiedendo il rimborso della somma di € 682,79, oltre a € 200,00 per spese di assistenza professionale.

La parte ricorrente chiede, altresì, la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in scadenza, e quindi non dovute. Chiede infine il rimborso della penale di estinzione anticipata di € 98,81 in quanto illegittimamente addebitata.

L'intermediario resistente produce le controdeduzioni, affermando ed eccependo quanto segue:

- nonostante gli effetti della pronuncia CGUE "Lexitor", risulta applicabile al rapporto di finanziamento l'art. 6 bis del d.p.r 180 del 1950, che ha ingenerato in capo agli enti finanziatori il "legittimo affidamento" circa la praticabilità di schemi contrattuali ispirati alla chiara distinzione tra costi "up-front" (non rimborsabili) e costi "recurring" (rimborsabili);

- la norma su richiamata, come le Disposizioni di vigilanza emesse in forza di tale previsione legislativa, non sono state dichiarate incostituzionali e deve ritenersi che le stesse sopravvivano alla sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022;
 - successivamente alla sentenza Lexitor è in ogni caso intervenuta la sentenza della CGUE del 09/02/2023 (c.d. sentenza Unicredit Bank Austria), i cui principi, seppur ricadenti direttamente in materia di credito immobiliare, possono essere applicati pienamente anche alla presente fattispecie;
 - i costi oggetto di controversia non sono soggetti a rimborso, essendo riferiti alla fase di conclusione del contratto (c.d. up-front), e non possono quindi essere considerati costi non goduti per estinzione anticipata del rapporto;
 - il conteggio estintivo trasmesso al cliente deve ritenersi pienamente corretto, con conseguente rigetto delle richieste di rimborso di ulteriori somme rispetto a quelle indicate nel conteggio estintivo.
- Chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato.

DIRITTO

1. Il rimborso anticipato del finanziamento che costituisce oggetto del presente giudizio è disciplinato dall'art. 125-sexies t.u.b., il quale è stato emanato in attuazione dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio.

1.1.- In merito all'eccezione di inammissibilità l'intermediario sembra fare implicito riferimento a quanto affermato in sede di riscontro al reclamo dove affermava di essere privo di legittimazione passiva in quanto servicer della cessionaria del credito.

Il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 6816 del 2018, si è pronunciato circa la legittimazione passiva del cedente rispetto alla domanda di rimborso delle commissioni e degli oneri assicurativi non goduti nel caso di cartolarizzazione intervenuta prima dell'estinzione anticipata del finanziamento.

A questo proposito, il Collegio di Coordinamento ha affermato che: è esclusa la legittimazione passiva del cedente; legittimato passivo rispetto alla richiesta di restituzione delle commissioni e degli oneri assicurativi non goduti è il soggetto a cui tali somme sono state pagate.

Nel caso di specie, il conteggio estintivo risulta emesso dalla odierna resistente.

2. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: *«L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore»*.

3. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.

4. Tuttavia, l'art. 125-sexies t.u.b. è stato sostituito dall'art. 11-octies, 1° comma, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il quale è entrato in vigore il 26 maggio 2021.

5. Per i contratti sottoscritti anteriormente a tale data, l'art. 11-*octies*, 2° comma, del suddetto decreto-legge, così come convertito in legge, ha dettato apposite disposizioni di diritto intertemporale, le quali, per quanto qui rileva, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 22 dicembre 2023.

6. Mediante l'art. 27, 1° comma, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, i periodi secondo e seguenti della disposizione legislazione di cui alla premessa precedente sono stati sostituiti dal seguente: *«Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte»*.

7. Poiché il contratto che costituisce oggetto del presente giudizio è stato stipulato anteriormente al 25 luglio 2021 (ossia, la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021), questo Collegio ritiene che, in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, al suo rimborso anticipato continui ad applicarsi il previgente art. 125-sexies t.u.b., così come interpretato dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione n. 26525 del 2019. Resta peraltro fermo che, sempre in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, *«non sono comunque soggette a riduzione le imposte»*.

8. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «in modo differenziato rispetto ai costi *recurring*, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità».

9. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una *«integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)»* del contratto, precisando che *«ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie»*.

10. In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che *«il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi»*.

11. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.

12. Sempre a partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario

Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.

13. Per quanto riguarda le imposte, si deve rilevare che, come si è già detto, il novellato art. 11-*octies*, 2° comma, del decreto-legge n. 73 del 2021, così come convertito in legge, ha espressamente stabilito che esse «*non sono soggette a riduzione*».

14. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che non sussistesse «*alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi*».

15. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto, mutando il proprio precedente orientamento.

16. Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

a) ai sensi dell'art. 125 *sexies* t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse le imposte);

b) sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità;

c) in mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

17.- Alla luce di quanto sopra, la somma che l'intermediario deve ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, deve essere determinata come di seguito:

durata del finanziamento	▶	60
rate scadute	▶	8
rate residue		52

TAN	▶	5,50%
-----	---	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	86,67%
- in proporzione alla quota interessi	76,19%

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
○	comm. rete distributiva ...	€ 616,32	€ 534,14 ○	€ 469,54 ⊗	○	€ 469,54
○	comm. Intermediario ...	€ 1.418,20	€ 1.229,11 ○	€ 1.080,46 ⊗	○	€ 0,00
○			○	⊗	○	€ 0,00
○			○	⊗	○	€ 0,00
○			○	○	⊗	€ 0,00
⊗			○	○	○	€ 0,00
						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 469,54
interessi legali	si

La somma dovuta ammonta quindi a € 469,54.

Il risultato non coincide con quanto richiesto dal ricorrente (€ 682,79), poiché quest'ultimo ha applicato il criterio del pro rata temporis a tutte le voci di costo.

18.- Considerata la data di sottoscrizione del contratto (successiva al 25.07.2021), la controversia è regolata dal vigente art. 125-sexies del TUB, come modificato dall'art. 11-octies, comma 1 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto "Sostegni-bis", convertito, con modificazioni, con l. 23 luglio 2021 n. 106).

In base alla nuova disciplina, per la scelta del criterio di rimborso non ha più rilievo la distinzione tra costi recurring e up front, ma unicamente l'indicazione o meno del criterio proporzionale in deroga alla regola residuale costituita dal costo ammortizzato.

Nel caso in esame il contratto, ai fini del rimborso per anticipata estinzione del finanziamento, prevede espressamente quale criterio contrattuale di rimborso il criterio della curva degli interessi, sicché la quota dovuta degli oneri rimborsabili verrà calcolata sulla base di questo criterio.

19.- Quanto alla domanda di rimborso della commissione di anticipata estinzione, si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5909/20 del 31/03/2020, la quale ha espresso il seguente principio di diritto:

"La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleggi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B."

Si richiama altresì la decisione del Collegio di Coordinamento n. 11679/21 del 05/05/2021, la quale ha espresso il seguente principio di diritto:

l'espressione "importo rimborsato in anticipo", adottata nell'art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l'ammontare dell'indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell'intermediario/mutante per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito.

Dal conteggio estintivo risulta che l'intermediario ha addebitato a titolo di penale di estinzione anticipata l'importo di euro 98,81.

L'art. 125 sexies TUB prevede che l'indennizzo per l'estinzione anticipata del prestito possa essere previsto nella misura massima dell'1% "dell'importo rimborsato in anticipo" se il finanziamento ha una vita residua superiore a un anno ma lo esclude quando l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a € 10.000,00.

Nel caso di specie, il c.d. "importo rimborsato in anticipo" è inferiore alla soglia di € 10.000,00 con conseguente illegittimità dell'indennizzo per anticipata estinzione.

Il ricorrente ha quindi diritto al rimborso di ulteriori 98,81 euro.

20.- L'importo totale da rimborsare al ricorrente ammonta quindi a $469,54 + 98,81 = € 568,35$.

Si precisa che, ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di Euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

21.- La parte ricorrente chiede anche la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva alla presentazione del ricorso, ma non produce le buste paga attestanti l'addebito delle relative quote. Per cui la domanda non può essere accolta.

22.- All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi dalla data della richiesta al saldo.

23.- La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta alla luce delle indicazioni del Collegio di coordinamento (dec. n. 3498/2012 e dec. n. 6174/2016).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 568,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA